

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3016 del 16/06/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSU DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "S.M.T. - SOCIETÀ MANIFATTURA TESSILE Srl" - Correggio.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3132 del 16/06/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sedici GIUGNO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.13665/2021

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta "S.M.T. - SOCIETÀ MANIFATTURA TESSILE Srl" - Correggio.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**S.M.T. - SOCIETÀ MANIFATTURA TESSILE Srl**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Correggio – Via della Costituzione n.37** - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di **produzione e commercializzazione di capi d'abbigliamento**, acquisita agli atti di ARPAE con PG/70932 del 05/05/2021;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
2. Proseguimento senza modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
3. Proseguimento senza modifica dell'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001)

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che, relativamente al titolo abilitativo scarichi, la Ditta, a seguito di un aumento nella produzione aziendale, richiede una deroga relativamente ai limiti dei parametri di BOD, COD e tensioattivi totali degli scarichi di acque reflue industriali e ad un aumento del volume dei reflui scaricati a causa di un aumento dei quantitativi di acqua utilizzati e delle ore di lavaggio che, nel suo complesso, si prefigura come una modifica sostanziale dell'autorizzazione DET-AMB-2020-2923 del 23/06/2020;

Acquisito il nulla-osta del Comune di Correggio in data 28/05/2021 al PG/84829, competente autorità per lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura ai sensi della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e s.m.i., relativamente allo scarico di acque reflue industriali recapitanti in fognatura, sulla base del relativo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato RT010754-2021-P del 20/05/2021;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e

- medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 “Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento”;
- D.G.R. n.286/2005 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”
- D.G.R. n.1860/2006 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005”;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione.
- Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e s.m.i.;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento e sentito il Responsabile dell’Unità Autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

determina

1) di adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l’impianto della Ditta **“S.M.T. - SOCIETÀ MANIFATTURA TESSILE Srl”** ubicato nel comune di **Correggio – Via della Costituzione n.37** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.
Rumore	Comunicazione relativa all’impatto acustico

2) che la presente sostituisce l’Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2020-2923 del 23/06/2020;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l’esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 - Scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art.269 del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all’impatto acustico.**

- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 - Scarico S1 in pubblica fognatura di acque reflue industriali, inclusivo delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.

Oggetto della presente autorizzazione è lo scarico S1 in pubblica fognatura delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavaggi capi d'abbigliamento, inclusivo delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento.

L'attività di lavaggio prevede l'utilizzo di n.4 lavatrici ad acqua con carico massimo di 14 kg/cadauna e funzionamento per 9 ore/giorno e 250 giorni/anno, senza alcun trattamento quale colorazione o impregnazione di altre sostanze.

Le acque reflue industriali, prima dello scarico in pubblica fognatura, attraversano apposito grigliato posto trasversalmente all'interno del pozzetto di allacciamento della rete di adduzione degli scarichi industriali a quella attualmente esistente al servizio dei servizi igienici.

Nella documentazione presentata, la Ditta illustra l'incremento dell'attività aziendale da cui consegue un maggior utilizzo di acqua per i lavaggi e pertanto di volumetria dei reflui scaricati rendendosi necessario un incremento dei volumi autorizzati allo scarico e corrispondentemente una variazione relativamente ai limiti derogabili da regolamento di pubblica fognatura per i parametri BOD, COD e tensioattivi totali.

Le acque meteoriche non sono oggetto di autorizzazione poiché nel piazzale cortilivo non avvengono operazioni o stoccaggio di materie prime o rifiuti che potrebbero generare reflui contaminati. Tali acque meteoriche sono raccolte da un apposita rete separata rispetto a quella delle acque reflue, e immesse in un bacino di laminazione prima dello scarico nel Canale di Mandriolo.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto pubblico.

La planimetria di riferimento è la Tav.n.4 inviata ad Arpae il 07/08/2018, allegata alla precedente domanda di autorizzazione.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **3.500 mc.**
2. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **15 mc.**
3. Lo scarico delle acque reflue non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura ad eccezione dei sotto indicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

<i>Parametro</i>	<i>Valore</i>	<i>Unità di misura</i>
BOD	1000	mg/l
COD	5000	mg/l
Tensioattivi totali	100	mg/l

4. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo, e deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui e altre sostanze incompatibili col sistema di trattamento/depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi, nonché i reticoli fognari interni e relativi pozzetti/griglie, devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. Qualora dovessero registrarsi avarie o eventi accidentali sulla rete di raccolta delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondenti ai limiti tabellari indicati al precedente punto 3.

Ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del D.Lgs. 152/06, i tecnici del gestore del Servizio Idrico Integrato sono autorizzati a effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura mediante sopralluoghi e ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione ed i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 2 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"S.M.T. - SOCIETÀ MANIFATTURA TESSILE Srl"** è autorizzata a svolgere l'attività di **produzione e commercializzazione di capi d'abbigliamento** nell'impianto ubicato in Comune di **Correggio – Via della Costituzione n.37** - Provincia di Reggio Emilia con le relative emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate.

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ESSICCATOIO 1	1000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 (*) < 35 (*)	
E2	ESSICCATOIO 2	1000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 (*) < 35 (*)	
E3	ESSICCATOIO 3 - 4	2000	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 (*) < 35 (*)	
E4	GENERATORE DI VAPORE A METANO DA 350 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i..					
E5	STIRATURA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E6	GENERATORE DI VAPORE A METANO DA 750 KW PER RISCALDAMENTO LOCALI PRODUZIONE E UFFICIO	Tale emissione non è sottoposta ad autorizzazione tuttavia l'Azienda è tenuta a rispettare quanto indicato al Titolo II del D.Lgs.152/06 e s.m.i.					
E7	SMACCHIATRICE	600	Oltre il colmo del tetto	Salt. max 10 min/g	----	-----	(1)

(*) Tali valori si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

(1) Per tale emissione, visto il suo funzionamento saltuario, l'Azienda é esonerata dagli autocontrolli periodici.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particolato devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;
- 2) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti utilizzati per l'attività di smacchiatura (solventi) è fissato in quantità minore o uguale a **2,5 Kg** pari a **625 Kg/anno** (2,5 kg/giorno x 250 giorni/anno).
- 3) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** di prodotti per la smacchiatura (solventi) utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- 4) Non sono fissati i limiti di emissione per E7 ed i controlli saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 3).
- 5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale e limitatamente al parametro materiale particolato per le emissioni n.1 – 2 – 3.
- 6) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 7) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 8) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/70932 del 05/05/2021.
- 9) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 10) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 11) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo.

12) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni la stessa dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività senza modifica in quanto la richiesta, oggetto di domanda, riguarda la matrice acqua ed in particolare la Ditta richiede la deroga per i limiti degli scarichi in rete fognaria di BOD, COD e Tensioattivi e per un aumento del volume di acqua utilizzata. Pertanto fermo restando quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata precedentemente, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, da cui risultava che non venivano prodotte emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio e che l'attività svolta era conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento, la Ditta è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.